



# COMUNE DI BASCIANO

## Provincia di Teramo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno dalle ore 19:18 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
PRESIDENTE	DI GIACINTO PIERLUIGI	SI
CONSIGLIERE	RANALLI ROBERTO	SI
CONSIGLIERE	DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	SPERANDIO FRANCA	--
VICE PRESIDENTE	TIMPERI MATTIA	SI
CONSIGLIERE	TROSINI MAGISTE	--
CONSIGLIERE	DI PANFILO LAURENT	SI
CONSIGLIERE	PAOLINI PAOLO	SI
CONSIGLIERE	VARANI MASSIMO	SI
CONSIGLIERE	RUGGIERI FRANCESCO	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a, il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI GIACINTO PIERLUIGI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

*Relaziona il Sindaco illustrando le riduzioni previste per le attività e le utenze domestiche, paragonate a quelle dello scorso anno, e ancor maggiori in confronto al dato del 2016.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto tenendo conto dei costi propri e dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 257.829,00;

**TENUTO CONTO** che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari come richieste da ARERA e preso atto che lo stesso è stato approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ di data odierna;

**VISTO** il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data odierna;

**PRESO ATTO** che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTO** l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**RICHIAMATO** il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra richiamato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**PRESO ATTO** che:

– nel corso del 2020 è entrato in vigore il Decreto Rifiuti n. 116/2020 con cui l'Italia recepisce due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel "Pacchetto Economia Circolare". Lo stesso modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

– a tale normativa devono adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

– l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter;

– nell'allegato L quinquies di cui al Decreto sopra citato non è più contemplata la categoria "attività industriali con capannoni di produzione";

– in base alla medesima normativa rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. e le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti;

– sono state pertanto riclassificate le utenze già presenti in banca dati in relazione a quanto sopra espresso;

– in materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:

- le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-bis);
- le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10);
- le aziende che scelgono un operatore pubblico saranno vincolate a tale operatore per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10);

**PRESO ATTO** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

**RILEVATO** inoltre che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria continua a generare forti ripercussioni sulle attività economiche operanti nel territorio comunale;
- da ultimo il DL di data 12.03.2021 n. 29 ha ulteriormente disposto la chiusura di gran parte delle attività commerciali;

**RITENUTO** pertanto intervenire per l'anno 2021 con le seguenti riduzioni TARI:

- per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, a sostegno delle attività che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette, si stabiliscono le seguenti riduzioni che troveranno automatica applicazione nella cartella di pagamento a saldo/conguaglio TARI con scadenza entro il 16/11/2021:
  - 1) riduzione del 10% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
    - uffici, studi professionali;
  - 2) riduzione del 30% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
    - Esposizioni - autorimesse - magazzini;
    - Barbiere, estetista, parrucchiere;
    - Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
    - Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
    - Attività artigianali di produzione beni specifici;
    - Impianti sportivi, Palestre e Scuole di ballo;

- 3) riduzione del 20% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
  - Alberghi con ristorante;
  - Alberghi senza ristorante;
  
- 4) riduzione del 60% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
  - Ristoranti, Pizzeria, Osterie, Pub, Trattorie, Birrerie;
  - Bar, Caffè, Pasticceria;
  - Negozi di abbigliamento;
  
- 5) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un' agevolazione pari al 50% del tributo;

#### **RICHIAMATO:**

- il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), approvato con delibera di C.C. n. del 30.06.2021;
- l'art 24 del succitato Regolamento recante "Altre Agevolazioni";
  
- per le **UTENZE DOMESTICHE**, in considerazione del disagio economico dovuto a causa della pandemia da COVID 19, si applicherà una riduzione sulla quota variabile pari al 15%

**RITENUTO OPPORTUNO** inoltre prevedere, per l'annualità 2021 ai portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2021;
  2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;
  3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2021;
  
- riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2021;
  2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;

3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2021;

- Che al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2021, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria;
- le agevolazioni verranno concesse a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2021, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite gli altri avvisi;
- l'erogazione delle agevolazioni avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.

**PRESO ATTO** che le riduzioni TARI per l'anno 2021 saranno finanziate:

- per le utenze non domestiche con il contributo assegnato dal DL 73/2021 di € 16.314,00;
- per le utenze domestiche con fondi propri stanziati in bilancio e con fondi accantonati nell'avanzo di amministrazione (economie fondo funzioni fondamentali);

**CONSIDERATO** che:

• l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

• a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

• a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

• a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITO** agli atti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile competente;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

*favorevole unanime*

### **DELIBERA**

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2021, come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che con le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2021 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di disporre per l'anno 2021 le seguenti riduzioni TARI:
  - per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, a sostegno delle attività che hanno subito e stanno subendo chiusure e limitazioni dirette, si stabiliscono le seguenti riduzione che troveranno automatica applicazione nella cartella di pagamento a saldo/conguaglio TARI con scadenza entro il 16/11/2021:
    - 1) riduzione del 10% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
      - uffici, studi professionali;
    - 2) riduzione del 30% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:
      - Esposizioni - autorimesse - magazzini;
      - Barbiere, estetista, parrucchiere;
      - Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista;

- Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Attività artigianali di produzione beni specifici;
- Impianti sportivi, Palestre e Scuole di ballo;

3) riduzione del 20% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:

- Alberghi con ristorante;
- Alberghi senza ristorante;

4) riduzione del 60% della TARIFFA VARIABILE a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie di attività:

- Ristoranti, Pizzeria, Osterie, Pub, Trattorie, Birrerie;
- Bar, Caffè, Pasticceria;
- Negozi di abbigliamento;

5) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un'agevolazione pari al 50% del tributo;

- per le **UTENZE DOMESTICHE**, in considerazione del disagio economico dovuto a causa della pandemia da COVID 19, si applicherà una riduzione sulla quota variabile pari al 15%

RITENUTO OPPORTUNO inoltre prevedere, per l'annualità 2021 ai portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2021;
  2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;
  3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2021;
- riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2021;
  2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;
  3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2021;
- Che al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2021, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria;
- le agevolazioni verranno concesse a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2021, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite gli altri avvisi;
- l'erogazione delle agevolazioni avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.

6) di disporre che le riduzioni TARI per l'anno 2021 saranno finanziate:

- per le utenze non domestiche con il contributo assegnato dal DL 73/2021 di € 16.314,00;
- per le utenze domestiche con fondi propri stanziati in bilancio e con fondi accantonati nell'avanzo di amministrazione (economie fondo funzioni fondamentali);

- 7) di rinviare ad un successivo provvedimento il formale impegno della spesa;
- 8) di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2021;
- 9) di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;
- 10) di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune;

Infine il Consiglio stante l'urgenza di provvedere in merito

con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

*favorevole unanime*

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**PARERE DELLA PROPOSTA N. 453 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^). Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, li 28/06/2021.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, li 28/06/2021

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Segretario Comunale  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno \_\_\_\_\_

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1<sup>^</sup>, del T.U. n. 267/2000)

Basciano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

**E S E C U T I V I T A'**

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 30/06/2021,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Basciano, li 30/06/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---